



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 12939/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 –  
Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane  
(Reg.Gen.n.391)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gerardo Rosania e Gianfranco Valiante.  
Depositata il 6 novembre 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **20 NOV. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

## Relazione

La proposta di legge tesa a modificare la legge 12 del 30/09/2008 recante: “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane”, nasce dall’esigenza di rimediare ad alcune contraddizioni presenti nella legge stessa, che la rendono di difficile applicazione, ma anche di consentire al Consiglio Regionale una valutazione più serena del ruolo e dell’organizzazione delle Comunità Montane non condizionata dalle scadenze temporali imposte dalla legislatura nazionale.

La proposta di legge pone al centro della riflessione la questione del ruolo della Comunità, intesa non come semplice luogo di gestione comune di servizi, ma come momento di programmazione dello sviluppo di aree di montagna.

C’è la necessità di rimediare, ad una evidente contraddizione fra l’articolo 9 ed l’articolo 21 della legge relativa ai meccanismi di elezione del Consiglio Comunitario, riconsegnandone la competenza sulla scelta della metodologia agli statuti, così come è indispensabile rimediare ad evidente contraddizione fra la legge sulla montagna ed altre leggi regionali come quella di approvazione del P.T.R.

Inoltre, ed in conclusione, si intende rimediare ad una evidente improbabilità di accorpamento di due comunità montane preesistenti: Titerno ed Alto Tammaro troppo distanti fra di loro e su un territorio con problematiche diverse



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.1**

All'art.2 della Legge Regionale n. 12/2008 è aggiunto il seguente terzo comma :

“Sono esclusi dalle Comunità Montane i comuni classificati non montani, benchè interclusi”



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

All'art. 2 viene aggiunto il seguente comma:

“le Comunità Montane, nella loro autonomia, ed in conformità ai principi di cui ai commi precedenti, possono ridefinire, in sede di approvazione dello Statuto, il perimetro della Comunità e l'inclusione o esclusione di singoli comuni modificando, per obiettiva analisi del territorio, quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, per rendere, territorialmente, le Comunità Montane omogenee a quanto previsto da altre leggi regionali quali il P.T.R., che ha individuato aree omogenee di sviluppo, ovvero quelle di definizione del perimetro dei Parchi Regionali.

La Giunta Regionale ha trenta giorni di tempo, dalla approvazione dello Statuto della Comunità, per contestare la ripermetrazione, l'inclusione o l'esclusione di singoli comuni previsti dalle singole comunità montane.

La Comunità Montana ha trenta giorni di tempo per contro dedurre alle contestazioni regionali o per adeguare o integrare lo Statuto, pena la decadenza dell'articolo di ridefinizione dei perimetri della Comunità stessa.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Art. 3

All'articolo 3 comma 1 il punto 4 è così suddiviso:

“4) Comunità Montana Titerno:

Cerreto Sannita (Bn), Cusano Mutri (Bn), Faicchio (Bn), Guardia Sanframondi (Bn), Pietraroia (Bn), Pontelandolfo (Bn), San Lorenzello (Bn), San Lupo (Bn), San Salvatore Telesino (Bn).

4bis) Comunità Montana Alto Tammaro:

Campolattaro (Bn), Castelpagano (Bn), Circello (Bn), Colle Sannita (Bn), Marcone (Bn), Santa Croce del Sannio (Bn), Sassinoro (Bn), Reino (Bn).



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

All'articolo 5 comma 3 ,vengono soppresse le parole: “ dell'organo esecutivo” e vengono sostituite con le parole: “ degli organi comunitari”.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 5**

All'articolo 5 viene aggiunto un settimo comma:

“Lo statuto, come previsto dall'articolo 2 commi 3 e 4 , può proporre la ridefinizione dei perimetri della Comunità, nonché l'inclusione o la esclusione di singoli comuni”.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 6**

All'articolo 9 il comma 1 è soppresso sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio delle nuove Comunità Montane è formato esclusivamente da Sindaci o Consiglieri dei comuni Partecipanti.

La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità Montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

- a) Elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo Statuto può precedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio Comunitario. Nel consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;
- b) Elezione congiunta del consiglio della Comunità Montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
- c) Individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse, i seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra altre liste concorrenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

All'articolo 11 il comma 2 è così sostituito:

“la Giunta è composta, oltre che dal presidente della Comunità che la convoca e la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli Statuti, che non può essere superiore a quattro”.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art.8**

All'art.9 comma 2 , sono soppresse le parole: “entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi “ e sostituite con le seguenti “ Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul BURC”



*Consiglio Regionale della Campania*

## **ART. 9**

All'art.20 comma 1, lettera a) viene soppresso il punto "1". Conseguentemente va riordinata la numerazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 10**

All'art.21 il primo comma viene così sostituito :

— Le modifiche territoriali decorrono dal trentesimo giorno successivo all'approvazione dello statuto della comunità montana, salvo quanto previsto all'art.2 , comma quarto in caso di contestazione da parte della Giunta Regionale”



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 11**

All'art.21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto della comunità montana, si procede od alla convocazione dell'assemblea di tutti i consiglieri comunali della Comunità Montana nel caso che nello statuto siano state scelte le modalità di elezione del Consiglio della Comunità di cui all'art.9, comma 1 lettera b) o c) ; ovvero allo svolgimento dei Consigli Comunali che debbono eleggere i 2 rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana, nel caso sia stata scelta, in sede di Statuto, la procedura di cui all'art. 9, comma 1 lettera a).



*Consiglio Regionale della Campania*

## **ART. 12**

All'art.21 comma 5 le parole: "più giovane di età", vengono sostituite con le parole: "più anziano di età".



*Consiglio Regionale della Campania*

### **ART. 13**

All'art.25 viene aggiunto un comma 5 :

“Per i comuni interclusi che dopo, la redazione degli statuti della comunità montane, dovessero rimanere fuori dal perimetro della Comunità montana, rimane l’obbligo per detta Comunità di assicurare i servizi fondamentali : intervento di contrasto al dissesto idrogeologico, prevenzione incendi, bonifiche montane, sentieristica ed in generale le funzioni poste in capo agli operai idraulico-forestali”



*Consiglio Regionale della Campania*

## **ART. 14**

Si aggiunge ex novo l'art. "26 bis":

Norme transitorie:

Entro 180 giorni dall'approvazione della presente Legge , la Giunta Regionale predisporre apposito disegno di legge di riordino delle competenze sulle aree di montagna, prevedendo anche la soppressione di enti che attualmente si sovrappongono, prevedendo la collocazione di tali funzioni in capo alle Comunità Montane.